COMITATO AMBIENTE VIDARDO

Alla Provincia di Lodi – Area Tutela Ambientale e Pianificazione Territoriale

All'Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica

Al Responsabile del procedimento PAUR / VIA / AIA

INTEGRAZIONE ALLE OSSERVAZIONI GIÀ PRESENTATE

Procedimento VIA0012-LO | Ecowatt Vidardo S.r.l. – ampliamento impianto in Castiraga Vidardo (LO)

PRGR e capacità ECW1/ECW2, alternativa zero, industrie insalubri e rumore | 29 ottobre 2026

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

Premessa

Il Comitato Ambiente Vidardo presenta queste osservazioni a integrazione del «Dossier delle osservazioni tecniche» già trasmesso alla Provincia di Lodi il 21 ottobre 2026. Si chiede che, ai fini della VIA e dell'AIA, la reale necessità delle nuove capacità e la loro compatibilità con il PRGR siano verificate rispetto a tutte le modalità di esercizio che il proponente intende ottenere, prima dell'eventuale autorizzazione. Restano ferme le osservazioni già depositate.

1. ECW1: compatibilità con il PRGR dell'incremento di incenerimento dei rifiuti speciali non pericolosi

Il PRGR Lombardia 2022–2027, nella Relazione di Piano (§9.1.1, p. 329), conclude che:

«non emerge il fabbisogno di nuova impiantistica di incenerimento dedicata»

Le Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 19, comma 1, stabiliscono inoltre che i trattamenti:

«privilegino il recupero di materia e, in subordine, il recupero energetico»

Tale indirizzo è coerente con la gerarchia stabilita dall'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE e dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006, che attribuiscono al riciclaggio priorità rispetto al recupero energetico, fatte salve le specifiche valutazioni sul migliore risultato ambientale complessivo.

Il Rapporto di monitoraggio PRGR-PRB approvato nel settembre 2025 (p. 78, dati 2022) rileva inoltre una copertura complessiva del fabbisogno di trattamento pari al 157% per i rifiuti speciali non pericolosi. Tale dato comprende tutte le operazioni di trattamento e non rappresenta direttamente la capacità di incenerimento, ma conferma un quadro regionale complessivamente caratterizzato da un'elevata disponibilità di trattamenti.

La richiesta di Ecowatt per ECW1 prevede l'incremento da 35.000 a 54.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero energetico R1, pari a 19.000 t/anno aggiuntive.

La Relazione Tecnica SILVIA 035 (§6.1.1, p. 26) giustifica tale incremento come conseguenza dell'aumento della potenza termica da 19,5 a 26 MWt. Tuttavia, lo stesso progetto prevede che ECW1 possa funzionare anche esclusivamente con biomasse non classificate come rifiuti.

L'aumento della potenza termica non dimostra quindi, di per sé, la necessità di incrementare anche la capacità autorizzata di incenerimento dei rifiuti non pericolosi, soprattutto alla luce degli indirizzi regionali ed europei che privilegiano il recupero di materia.

Richiesta del Comitato alla Provincia

- **Verificare la compatibilità con il PRGR dell'incremento di 19.000 t/anno richiesto per ECW1**, individuando quali specifici fabbisogni di trattamento energetico dei rifiuti non pericolosi lo giustifichino, distintamente dal semplice incremento della potenza termica dell'impianto.
- Richiedere al proponente di dimostrare, per le tipologie EER interessate, per quali ragioni il trattamento R1 rappresenti una soluzione ambientalmente giustificata rispetto alle alternative di recupero di materia effettivamente praticabili.
- Valutare se il potenziamento energetico di ECW1 possa essere realizzato mantenendo l'attuale limite autorizzato di 35.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, utilizzando, ove ambientalmente appropriato, biomasse non classificate come rifiuti.

ambientevidardo@gmail.com - saraasti@superpec.it

In assenza di una specifica giustificazione della capacità aggiuntiva rispetto ai fabbisogni regionali e alla gerarchia dei rifiuti, si chiede alla Provincia di valutare il mantenimento del limite autorizzato di 35.000 t/anno per il trattamento R1 su ECW1.

2. ECW2: compatibilità con il PRGR della capacità indifferenziata richiesta e necessità di limitazioni operative per i rifiuti non pericolosi

Il PRGR Lombardia 2022–2027 (§9.1.1.1, tabella 9.2, p. 330) individua uno specifico deficit regionale di incenerimento e coincenerimento riferito ai soli rifiuti speciali pericolosi, stimato sulla base dei dati del 2018 in circa 67.000–104.000 t/anno.

Per i rifiuti speciali non pericolosi, invece, il PRGR non individua una necessità generalizzata di nuovi impianti di incenerimento.

Le tabelle 8.21 e 8.22 individuano deficit di trattamento per alcuni codici EER, ma il Piano stesso precisa, a pagina 305, che tali deficit non costituiscono necessariamente una dimostrazione della mancanza di capacità per ciascuna specifica tecnologia di trattamento.

Il Rapporto di monitoraggio PRGR-PRB approvato nel 2025 (p. 78, dati 2022) riporta:

«157% per i non pericolosi e 96% per i pericolosi»

Il documento chiarisce che tali percentuali rappresentano il rapporto tra quantità complessivamente trattate e prodotte, considerando tutte le operazioni, e che non sussiste un obbligo di raggiungere una copertura del 100%. Non consentono quindi di quantificare direttamente il fabbisogno aggiornato di incenerimento dei pericolosi, che richiede una verifica specifica.

Il quadro normativo europeo, attraverso l'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, e quello regionale, attraverso l'art. 19 delle NTA del PRGR, privilegiano inoltre il riciclaggio e il recupero di materia rispetto al recupero energetico.

Ecowatt richiede per le nuove linee ECW2 una capacità complessiva di 100.000 t/anno utilizzabile per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza una ripartizione annuale quantitativa vincolante tra le due categorie.

Questa configurazione potrebbe consentire il funzionamento delle nuove linee anche con soli o prevalentemente rifiuti non pericolosi, introducendo di fatto nuova capacità di incenerimento per categorie per le quali il PRGR non individua un fabbisogno generalizzato aggiuntivo.

La necessità di trattare rifiuti speciali pericolosi non può costituire, di per sé, una giustificazione sufficiente per autorizzare una capacità indifferenziata utilizzabile anche per l'incenerimento autonomo dei non pericolosi.

L'impiego di rifiuti non pericolosi per ottimizzare la combustione dei pericolosi può essere tecnicamente ed energeticamente giustificabile. Tuttavia, tale esigenza dovrebbe essere dimostrata e quantificata.

L'elaborato COMEF SILVIA 063 presenta un esempio di mix da 100.000 t/anno con portate e poteri calorifici, ma non distingue le quantità classificate pericolose e non pericolose e non consente di stabilire quali percentuali di queste ultime siano effettivamente necessarie nelle differenti condizioni operative.

Richiesta del Comitato alla Provincia

- **Verificare il fabbisogno effettivo e aggiornato di nuova capacità di incenerimento per i rifiuti speciali pericolosi**, accertando se il dimensionamento di ECW2 a 100.000 t/anno sia giustificato dai flussi effettivamente disponibili e dalle capacità di trattamento già esistenti.
- **Richiedere a Ecowatt di individuare i diversi regimi di combustione tecnicamente previsti**, definendo, per ciascuna tipologia di miscela destinata al trattamento dei pericolosi, la percentuale massima di rifiuti non pericolosi eventualmente necessaria e ambientalmente giustificata, mediante bilanci di massa ed energia e verifiche di conformità alle BAT.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

ambientevidardo@gmail.com - saraasti@superpec.it

- **Valutare l'introduzione di limiti quantitativi e operativi vincolanti** che circoscrivano l'impiego dei rifiuti non pericolosi alle quantità necessarie per il trattamento dei pericolosi. Eventuali modalità autonome di incenerimento dei non pericolosi dovrebbero essere ammesse soltanto in presenza di una specifica e distinta giustificazione di compatibilità con il PRGR.
- **Verificare se la continuità di funzionamento possa essere garantita attraverso un'adeguata programmazione dei conferimenti e delle scorte di rifiuti pericolosi**, evitando che l'eventuale insufficiente disponibilità di tali rifiuti diventi, di per sé, motivo per autorizzare il funzionamento ordinario con soli non pericolosi. Qualora i flussi effettivamente disponibili non siano sufficienti a sostenere il funzionamento previsto, si chiede di valutare configurazioni a carico ridotto o un diverso dimensionamento delle linee, considerando anche gli effetti ambientali degli arresti e delle ripartenze.
- **Prevedere adeguati sistemi di registrazione e controllo**, che permettano di verificare per ciascuna linea e fase operativa le quantità e i codici EER effettivamente alimentati, attraverso registrazioni di processo, bilanci di massa e verifiche incrociate con formulari, registri e pesature.

In conclusione, si chiede che l'eventuale autorizzazione di ECW2 sia dimensionata e motivata sulla base del fabbisogno effettivo di trattamento termico dei rifiuti pericolosi, prevedendo limiti specifici all'impiego dei non pericolosi.

La possibilità tecnica di utilizzare rifiuti non pericolosi per mantenere l'equilibrio energetico e la continuità di esercizio non dovrebbe tradursi automaticamente nella facoltà di utilizzare le nuove linee come inceneritori destinati ordinariamente a soli o prevalentemente rifiuti non pericolosi.

L'eventuale autorizzazione dovrebbe pertanto individuare condizioni di esercizio verificabili e coerenti con il PRGR, distinguendo le esigenze tecniche effettivamente dimostrate dalla più ampia flessibilità gestionale richiesta dal proponente.

Fonti documentali richiamate: PRGR Lombardia 2022–2027, Relazione di Piano, pp. 305 e 329–330 e tabelle 8.21, 8.22, 9.1 e 9.2; NTA del PRGR, art. 19; Rapporto di monitoraggio PRGR-PRB approvato nel 2025, p. 78 (dati 2022); SILVIA 035, §6.1.1 e §6.2.1; SILVIA 038, proposta AIA; SILVIA 063, relazione COMEF; Direttiva 2008/98/CE, art. 4; D.Lgs. 152/2006, art. 179.

3. Gerarchia dei rifiuti: perché incenerire anziché recuperare materia?

Integrazione al punto 5 (finalità, provenienza e flussi) del Dossier già depositato.

L'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 pone il recupero di materia prima del recupero energetico e dello smaltimento; le NTA PRGR (artt. 12 e 19) chiedono che questo ordine sia considerato anche nelle autorizzazioni. Non è sufficiente che un rifiuto sia conferibile e combustibile: occorre giustificare la scelta del trattamento termico rispetto alle possibilità di prevenzione, preparazione per il riutilizzo e recupero di materia concretamente praticabili.

La distinzione è particolarmente rilevante per D10: un'operazione di smaltimento non può essere presentata come recupero R1 per il solo fatto che il processo produca energia. La verifica deve riguardare i flussi effettivi e l'utilità energetica realmente conseguibile, non prospettive industriali generiche.

Richiesta del Comitato alla Provincia

- Richiedere, per i gruppi EER più rappresentativi della capacità richiesta, un confronto documentato con riciclaggio, recupero di materia e altri trattamenti effettivamente disponibili, motivando quando tali soluzioni non siano idonee.
- Accertare con quali criteri e bilanci energetici ECW2 distinguerà R1 da D10 e quale ruolo avranno consumi ausiliari, produzione elettrica e uso effettivo del calore; distinguere gli utilizzi già previsti dalle opportunità future.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

ambientevidardo@gmail.com - saraasti@superpec.it

- Verificare che eventuali esigenze di continuità di alimentazione o di convenienza industriale non si traducano in quantità aggiuntive di incenerimento prive di una giustificazione tecnico-ambientale autonoma.

Fonti: D.Lgs. 152/2006, art. 179, Allegati B e C alla Parte IV; NTA PRGR artt. 12 e 19; SILVIA 014, cap. 11; SILVIA 035, descrizione e motivazioni progettuali; SILVIA 038, pp. 8 e 18–19.

4. Alternativa zero: verifica della completezza e della coerenza della valutazione comparativa

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) conclude che l'alternativa zero sarebbe meno vantaggiosa sotto il profilo ambientale, sociale ed economico rispetto alla realizzazione del nuovo impianto di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il sito di Castiraga Vidardo. Tale conclusione appare tuttavia fondata su assunti discutibili e su una lettura parziale delle condizioni territoriali, ambientali e pianificatorie dell'area.

Con questa osservazione si intende confutare in modo puntuale le deduzioni del Proponente, mantenendo integralmente i virgolettati testuali estratti dagli elaborati formali depositati (SIA Rev. 1), per evidenziare le insanabili contraddizioni metodologiche interne alla documentazione di progetto.

a) Errata affermazione circa l'assenza di limitazioni territoriali

Lo studio afferma testualmente:

> *"Lo stabilimento occupa un'area che non presenta particolari limitazioni riguardo alla pianificazione territoriale"*

Questa affermazione appare radicalmente contraddetta dallo stesso quadro programmatico del SIA. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lodi individua infatti vincoli precisi e sovraordinati sull'area di intervento, quali corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, elementi della rete ecologica, e ambiti ARSA destinati alla tutela. Lo studio stesso è costretto a riconoscere nelle sue pagine che:

> *"I corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale sono sottoposti a livello prescrittivo 3"*

Vengono formalmente individuati gli ambiti ARSA F15 (Cavo Lisone) e ARSA F16 (Fiume Lambro), espressamente destinati alla tutela della continuità ecologica. Pertanto, sotto il profilo pianificatorio e vincolistico, appare del tutto improprio sostenere che il sito non presenti limitazioni.

b) Localizzazione in area appartenente alla Rete Ecologica Regionale (RER)

In merito all'inquadramento ambientale di macro-livello, lo studio riconosce espressamente che il sito:

> *"ricade in un corridoio regionale a bassa o moderata antropizzazione della Rete Ecologica Regionale"*

I criteri di tutela della RER prevedono in via tassativa la conservazione della continuità territoriale, il mantenimento dei corridoi ecologici, la limitazione dei fattori di frammentazione e la disincentivazione di nuove infrastrutture che interrompano la continuità naturalistica. L'introduzione di due nuove linee di incenerimento industriale (Ecowatt 2) dotate di forni a tamburo rotante ed opere accessorie si pone in palese frizione con le finalità di salvaguardia ecologica sopra citate.

c) Area già caratterizzata da criticità ambientali croniche

Il Proponente, nel tentare di minimizzare il delta incrementale di emissioni nell'aria del polo di Via Cartiera, ammette testualmente nello studio che:

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

"all'interno di tale zona si è già verificato il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale"

La Provincia di Lodi, e più in generale l'intero bacino della Pianura Padana, rientrano storicamente nelle aree europee maggiormente critiche per il superamento continuativo dei limiti di PM10, PM2,5, Ossidi di azoto (\(NO_{x}\)) e Ozono (O_3). Alla luce di questa dichiarazione, risulta tecnicamente inaccettabile sostenere che l'incremento emissivo del nuovo termovalorizzatore sia irrilevante senza considerare la situazione cumulativa preesistente. L'approccio corretto ed esigibile avrebbe dovuto valutare analiticamente il carico ambientale di fondo già esistente, gli impatti cumulativi d'area e la reale vulnerabilità sanitaria della popolazione esposta a soli 300 metri dai camini.

d) Recupero del calore: argomento ipotetico e non dimostrato

L'Alternativa Zero viene liquidata negativamente dal progettista poiché, teoricamente, impedirebbe un presunto recupero di energia termica e lo sviluppo del teleriscaldamento per il territorio. Tuttavia, analizzando la documentazione di supporto, il SIA confessa la totale assenza di elementi concreti, affermando soltanto che:

"in ragione delle manifestazioni di interesse espresse dal Territorio a valorizzare l'energia termica decadente dal processo di condensazione"

Agli atti del procedimento non risultano allegati contratti, accordi vincolanti, utenze reali individuate, reti di teleriscaldamento attive o fabbisogni termici certificati. Al contrario, il territorio circostante risulta prevalentemente agricolo e caratterizzato da insediamenti industriali estremamente limitati. Il recupero del calore si configura quindi come una mera ipotesi progettuale e non come un beneficio certo spendibile per bocciare l'Alternativa Zero.

e) Uso improprio del concetto di economia circolare

Lo studio definisce il progetto come pienamente coerente con l'economia circolare. Questa affermazione merita la massima cautela in sede istruttoria. La normativa europea (Direttiva 2008/98/CE) colloca infatti l'incenerimento con recupero energetico (operazione R1) nei gradini più bassi della gerarchia, subordinandola gerarchicamente a prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia. L'incenerimento costituisce una forma residuale e finale di gestione dei residui e non un'opzione virtuosa di economia circolare, la quale non coincide automaticamente con la realizzazione di nuovi volumi di termodistruzione.

f) Debolezza del richiamo al principio di prossimità

Il SIA sostiene che il progetto rispetterebbe il principio di prossimità per i rifiuti speciali. Tale affermazione appare fortemente parziale per tre ragioni oggettive:

- I rifiuti da trattare derivano in larga misura dalle attività e dalle piattaforme commerciali del Gruppo Itelyum;
- Molti flussi provengono da impianti di trattamento collocati in varie regioni italiane del Nord e Centro Italia;
- Il sito di Castiraga Vidardo rappresenta un impianto finale di mero smaltimento.

Di conseguenza, la "prossimità" viene valutata in modo distorto solo rispetto all'ultimo passaggio della filiera logistica aziendale e non rispetto al luogo originario di produzione primaria del rifiuto. Concentrare a Lodi grandi quantità di rifiuti industriali provenienti dall'intero territorio nazionale, determinando percorrenze su gomma con medie superiori a 210 km/tonnellata, non rappresenta l'applicazione coerente del principio di prossimità.

g) Mancata valutazione dei costi ambientali alternativi

L'alternativa zero viene descritta dal Proponente come una mera perdita di opportunità industriale. All'interno del Capitolo 11 non risultano invece minimamente valutati e computati gli investimenti alternativi orientati al recupero di materia, le tecnologie avanzate di riciclo chimico o meccanico, il potenziamento degli impianti esistenti nei territori di reale provenienza dei rifiuti, o

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

modelli gestionali coerenti con i primi livelli della gerarchia europea. L'analisi comparativa appare interamente orientata a giustificare una soluzione industriale già scelta a priori, piuttosto che a confrontare scenari realmente alternativi.

Richiesta del Comitato alla Provincia

L'analisi dell'alternativa zero presenta elementi di radicale criticità sotto diversi profili: la sottostima dei vincoli a Livello di cogenza 3 del PTCP, la minimizzazione del ruolo della Rete Ecologica Regionale, la mancata considerazione del contesto atmosferico padano compromesso, i benefici energetici non dimostrati, l'utilizzo discutibile del concetto di economia circolare, l'interpretazione aziendale della prossimità e la totale assenza di alternative orientate al recupero di materia.

Si chiede alla Provincia di verificare se la valutazione dell'alternativa zero sia stata sviluppata secondo l'approccio neutrale e comparativo richiesto dalla normativa VIA. Considerato che lo stesso SIA riconosce espressamente che l'area si trova in una zona dove gli standard di qualità dell'aria risultano già superati e che il sito ricade all'interno dei corridoi ecologici regionali, si chiede di approfondire l'opzione di non realizzazione dell'opera come possibile atto di salvaguardia del territorio.

5. Industrie insalubri di prima classe: ECW2 e tutela delle abitazioni vicine

Integrazione al punto 2 del Dossier già depositato: verifica sanitaria dell'ampliamento ECW2 ai sensi dell'art. 216 R.D. 1265/1934, distinta dalla precedente osservazione sui vincoli territoriali.

Il D.M. 5 settembre 1994 include gli «Inceneritori» tra le industrie insalubri di prima classe (Parte I, C, n. 14); l'art. 216 R.D. 1265/1934 prescrive che siano «isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni» e disciplina le cautele per la salute del vicinato. Il SIA (SILVIA 014, p. 49) richiama il tema urbanistico, ma occorre una valutazione sanitaria specifica delle due nuove linee ECW2 (fino a 100.000 t/anno, anche con pericolosi e sanitari) e dei relativi depositi rispetto alle abitazioni vicine.

Richiesta del Comitato alla Provincia

- Acquisire dal Comune, con il contributo di ATS, un pronunciamento motivato sull'applicazione dell'art. 216 alla configurazione ECW1+ECW2, distinto dalla valutazione dell'impianto esistente e riferito alle cautele effettive per la salute del vicinato.
- Verificare, su una carta univoca, distanze di nuove linee, camini e depositi dalle abitazioni e dagli eventuali recettori sensibili; indicare gli atti e gli scenari sanitari ed emissivi utilizzati. In assenza di adeguata dimostrazione, acquisire integrazioni e valutare modifiche e conseguenze autorizzative.

Fonti: SILVIA 014, p. 49; 035, nuove linee; 038, pp. 8, 12–18; 020, 060, 061, 065, cartografie; R.D. 1265/1934, art. 216; D.M. 5 settembre 1994, Parte I, C), n. 14 («Inceneritori»).

6. Rumore notturno: verificare l'esclusione del criterio differenziale e i dati acustici ECW2

Nella valutazione previsionale di impatto acustico (SILVIA 015, pp. 41–42) Ecowatt stima per i ricettori abitativi P2 e P3 livelli notturni complessivi pari rispettivamente a 38,0 e 37,6 dB(A), e conclude che il criterio differenziale non debba essere applicato perché i livelli sono inferiori a 40 dB(A). Si tratta tuttavia di valori calcolati all'esterno. L'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 prevede, all'interno delle abitazioni, un limite differenziale notturno di 3 dB(A), salvo le esclusioni applicabili. Per escluderlo per trascurabilità devono essere rispettate entrambe le condizioni sul rumore ambientale notturno: meno di 40 dB(A) a finestre aperte e meno di 25 dB(A) a finestre chiuse, come chiarito dalla circolare ministeriale del 6 settembre 2004. Negli elaborati esaminati non è stata individuata una verifica specifica di entrambe le condizioni all'interno dei ricettori.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

Esistono inoltre accertamenti storici da acquisire e confrontare. Le indagini fonometriche del maggio 2015, pubblicate dal Comune, riportano in via Bettino Craxi (punto R5) 45 dB(A) notturni all'esterno, sia con impianto fermo sia con impianto attivo, in campagne distinte. Una nota ARPA del 4 febbraio 2016 riferisce di misure già eseguite anche in ambiente abitativo con gli impianti attivi e della necessità di ulteriori rilievi notturni del rumore residuo con gli impianti fermi. Tali dati non dimostrano un superamento delle soglie interne né descrivono necessariamente la situazione odierna; rendono però necessario chiarire quali misure siano disponibili, se gli accertamenti siano stati completati e come si giustifichino le differenze rispetto ai valori del 2023.

La verifica deve inoltre considerare l'affidabilità dei livelli di potenza sonora attribuiti alle numerose sorgenti ECW2 nelle tabelle di SILVIA 015 (pp. 24–25), dichiarati dalla committenza e non accompagnati, nella relazione esaminata, dalle corrispondenti schede acustiche dei fornitori. Meritano attenzione i condensatori ad aria, i ventilatori di processo e di coda, il turbogeneratore, le pompe e il rumore trasmesso ai camini. Il successivo basic design COMEF (SILVIA 063, ottobre 2024) richiede inoltre di verificare che elenco, numero, caratteristiche e collocazione delle macchine coincidano con quelli introdotti nel modello acustico del 2023.

La ISO 9613-2:1996 (§9, tab. 5), adottata nello studio, indica per rumore a banda larga e distanze sorgente–ricettore di 100–1.000 m un'accuratezza stimata di ±3 dB per la propagazione, nei limiti di validità del metodo; lo conferma la UNI ISO 9613-2:2024 (§9, tab. 4). La stima, ottenuta senza effetti di schermatura o riflessione, non è un margine di legge e non comprende l'incertezza delle potenze sonore dichiarate: le due incertezze devono essere valutate insieme, senza sommarle automaticamente. È rilevante per P1, dove l'emissione diurna calcolata è 59,7 dB(A) contro 60 dB(A) (margine 0,3 dB), pur con un contributo del traffico da separare. Per P2 e P3 i 38,0 e 37,6 dB(A) notturni sono livelli esterni e non escludono, da soli, il differenziale interno. Occorrono scenari di sensibilità motivati per accertare la robustezza delle conclusioni.

Richiesta del Comitato alla Provincia

- Acquisire da Comune e ARPA i rapporti completi delle campagne fonometriche pregresse, in particolare i rilievi in ambiente abitativo richiamati nella nota del 4 febbraio 2016, chiarendo condizioni delle finestre, presenza o assenza dell'impianto, periodi di misura ed eventuale completamento degli accertamenti sul rumore residuo.
- Chiedere al proponente, con verifica tecnica di ARPA, di motivare l'esclusione del criterio differenziale notturno per i ricettori abitativi: accertare i livelli ambientali interni a finestre aperte e chiuse e, ove il criterio risulti applicabile, quantificare l'incremento attribuibile alle nuove sorgenti ECW2 rispetto a un rumore residuo correttamente definito. Chiarire anche il regime applicabile ai nuovi impianti nell'ambito dell'ampliamento a ciclo continuo.
- Richiedere la tracciabilità dei livelli di potenza sonora usati in SILVIA 015, mediante dati dei costruttori, rapporti di misura o altre giustificazioni tecniche verificabili; riconciliare l'inventario delle sorgenti con il progetto COMEF 2024 e documentare eventuali silenziatori e caratteristiche d'isolamento di edifici e aperture.
- Integrare il modello previsionale con contributi separati delle sorgenti e del traffico nei punti P1, P2 e P3; distinguere in analisi di sensibilità l'incertezza delle potenze sonore da quella di propagazione (ISO 9613-2) e dalle ipotesi di isolamento e schermatura, verificando i margini in scenari cautelativi. Valutare anche componenti tonali o impulsive, condizioni notturne gravose e controlli post operam presso le abitazioni.

Fonti: SILVIA 015, pp. 23–25 e 39–43; SILVIA 063, relazione COMEF, ottobre 2024; indagini fonometriche Te.A., maggio 2015, tab. 9 p. 24 (Comune di Castiraga Vidardo); nota ARPA Lombardia del 4 febbraio 2016, prot. comunale 548/2016; DPCM 14/11/1997, art. 4; circolare Ministero dell'Ambiente 6/9/2004, punti 2 e 6; DGR Lombardia VII/8313/2002; ISO 9613-2:1996, §9, tab. 5; UNI ISO 9613-2:2024, §9, tab. 4.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

Richiesta conclusiva del Comitato

Alla luce delle osservazioni presentate, il Comitato chiede alla Provincia di Lodi di adoperarsi affinché siano fornite, da parte del proponente e degli enti competenti, risposte puntuali, circostanziate e adeguatamente documentate a tutte le criticità sollevate.

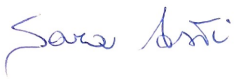
Si chiede pertanto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la sospensione del procedimento autorizzativo fino all'acquisizione e alla valutazione delle risposte e delle eventuali integrazioni richieste, affinché ogni decisione sia assunta sulla base di un quadro istruttorio completo e verificabile.

Qualora le risposte e le integrazioni non risultino esaustive o sufficienti a dimostrare la conformità normativa e la compatibilità ambientale e sanitaria del progetto, si chiede alla Provincia di valutare il diniego dell'autorizzazione, nei casi e secondo i presupposti previsti dalla legge, motivando espressamente le proprie conclusioni.

Per il Comitato Ambiente Vidardo

Data 29 Ottobre 2026

Il Presidente Sara Asti



PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 38370/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.1 - Copia Documento

ambientevidardo@gmail.com - saraasti@superpec.it